

REGOLAMENTO DIDATTICO DEL CORSO DI SECONDO CICLO

Art. 1 - Titoli di studio

1. La Scuola Superiore per Mediatori Linguistici "Vittoria" (in seguito denominata "Scuola"), ai sensi del DM 03/05/2018 n.59, istituisce il corso di secondo ciclo, che rilascia titoli di studio equipollenti ai fini professionali e concorsuali ai diplomi di laurea magistrale conseguiti nelle università al termine dei corsi afferenti alla classe LM-94 in "Traduzione specialistica e Interpretariato".

Art. 2 - Corsi di studio

1. Nella Scuola è attivato il corso di studio di secondo ciclo in Traduzione specialistica e Interpretariato, di durata biennale, regolato, ai sensi del DM 03/05/2018 n.59, in conformità agli obiettivi formativi qualificanti e alle attività formative indispensabili individuate nell'allegato al DM 16/03/2007, pubblicato sulla G.U. n. 155 del 6/07/2007, per la classe LM-94 delle Lauree universitarie in "Traduzione specialistica e Interpretariato".
2. Il corso di secondo ciclo in Traduzione specialistica e Interpretariato prevede attività formative di base, caratterizzanti, affini e laboratori a scelta dello studente, volti ad acquisire conoscenze e abilità utili per l'inserimento nel mondo del lavoro. Il percorso formativo prevede altresì lo svolgimento di tirocini formativi professionalizzanti.

Art. 3 - Obiettivi formativi qualificanti del corso di studio e sbocchi occupazionali

1. Il corso di secondo ciclo in Traduzione specialistica e Interpretariato fornisce agli studenti elevate competenze linguistiche e approfondite conoscenze teoriche orientata al conseguimento del livello formativo richiesto dalle specifiche aree professionali della traduzione specializzata e dell'interpretariato.
2. In particolare, ai sensi del D.M. 16/3/2007, pubblicato nel Supplemento Ordinario N. 153 della G.U. N. 155 del 6 luglio 2007, i diplomati nei corsi di studio della classe LM-94 devono possedere:
 - elevate competenze linguistiche volte all'attività dell'interpretazione (di conferenza e di comunità) e applicate alla traduzione;
 - approfondita conoscenza teorica e applicativa dei sistemi linguistici;
 - approfondita conoscenza delle lingue di studio;
 - approfondita conoscenza dei linguaggi settoriali, anche riguardo al mondo dell'editoria;
 - competenze metodologiche e tecniche dell'interpretazione e della traduzione;
 - capacità di utilizzare in maniera critica gli strumenti indispensabili alla professione dell'interprete e del traduttore;
 - autonomia di operare in contesti lavorativi multilinguistici e multiculturali;
 - strumenti per l'aggiornamento professionale;
 - capacità progettuali nell'ambito dell'imprenditorialità e dei servizi linguistici.
3. I laureati in Traduzione specialistica e Interpretariato, svolgono attività professionali autonome o dipendenti di elevata responsabilità, presso enti privati e/o pubblici, presso istituzioni internazionali, nonché in aziende che operano in ambito multinazionale, nei settori multimediale, editoriale, congressuale, pubblicitario, turistico e culturale in genere.
In particolare, l'obiettivo è quello di formare professionisti in grado di operare negli ambiti dell'interpretariato di conferenza, dell'interpretariato consecutivo e simultaneo di conferenza, di comunità o di altre forme avanzate, della traduzione e della redazione, cura e revisione di testi specialistici, dell'assistenza linguistica.

Art. 4 - Criteri di ammissione

1. Per essere ammessi al corso di studio di cui all'art. 2 occorre essere in possesso di diploma per mediatori linguistici di primo ciclo rilasciato da scuole superiori per mediatori linguistici riconosciute, ovvero di una laurea o laurea magistrale (di cui all'allegato 1 lettera a) del DM 59 del 03/05/2018 o di altro titolo equipollente o di altro titolo estero riconosciuto come equipollente.
2. Ai fini dell'ammissione la Scuola, in considerazione della natura professionalizzante del corso di secondo ciclo, valuta le competenze linguistiche del candidato e, per i candidati che non siano ritenuti in possesso di un livello adeguato, può richiedere la frequenza a percorsi integrativi di potenziamento linguistico.
3. Conoscenze e competenze richieste per l'accesso:
 - conoscenza di base di linguistica teorica, generale e applicata;
 - ottima conoscenza delle lingue di studio (almeno due) e delle relative tecniche di mediazione linguistica;
 - ottima conoscenza della lingua italiana, delle sue strutture, del suo funzionamento e per studenti di L1 diversa dalla lingua italiana, una conoscenza della lingua italiana a livello QCER C1.
4. L'accesso al corso di studi è soggetto a test di ammissione, diretto a verificare il possesso dei predetti requisiti e con funzione orientativa. Si svolgerà prima dell'inizio dei corsi e consisterà in prove scritte e orali mediante le quali saranno valutate le competenze linguistiche e le attitudini dei candidati. Le modalità della prova di accertamento saranno stabilite annualmente dal Comitato tecnico-scientifico e di valutazione e rese note ai candidati attraverso la pubblicazione sul sito del Corso di Studi.

Art. 5 - Attività formative

1. Il corso di secondo ciclo in Traduzione specialistica e Interpretariato:
 - comprende attività formative suddivise in insegnamenti caratterizzanti (vincolanti) e insegnamenti affini (a scelta guidata). La scelta degli insegnamenti affini deve corrispondere ad un percorso formativo guidato, finalizzato all'approfondimento di uno specifico settore professionale;
 - comprende l'approfondimento delle tecniche di traduzione e interpretazione e la loro applicazione in diversi ambiti tematici di specializzazione, nonché lo sviluppo di capacità avanzate in ambito terminologico e/o settoriale;
 - prevede attività di laboratorio finalizzate all'esercizio pratico delle suddette tecniche verso le lingue straniere curricolari;
 - comprende lo svolgimento di un tirocinio professionalizzante curricolare, durante il secondo anno del percorso formativo presso aziende, agenzie, istituzioni, italiane e straniere, atto a favorire un adeguato inserimento nel mondo del lavoro;
 - prevede la possibilità di svolgere un periodo di studio presso Università straniere attraverso il programma Erasmus +; le modalità di riconoscimento del profitto ottenuto per tali attività sono individuate negli accordi stipulati con le Università stesse;
 - comprende in totale 10 esami o valutazioni finali di profitto, anche mediante prove di esami integrate per più insegnamenti o moduli coordinati.
2. Prima dell'inizio di ogni anno accademico, la Scuola pubblica l'offerta formativa e l'elenco degli insegnamenti attivati, accompagnato dall'indicazione del numero dei crediti attribuito a ciascuno di essi.
3. Come previsto dall'art. 11 del DM 59 del 03/05/2018, l'Ente Gestore della Scuola affida lo svolgimento delle attività formative, in misura non inferiore al 30% del numero complessivo dei

docenti, a professori e ricercatori delle università italiane e straniere in possesso di specifica qualificazione nei settori scientifico disciplinari indicati nello stesso DM 59 del 03/05/2018, e/o ad esperti in possesso di idonea qualificazione professionale in materia di interpretariato e traduzione nonché di documentata esperienza di insegnamento.

4. Le attività formative possono inoltre essere affidate ad esperti in possesso di specifica, idonea e documentata qualificazione in materia di interpretariato, traduzione e mediazione linguistica, nonché di documentata esperienza professionale e accademica acquisita in attività relative alle materie afferenti ai settori scientifico-disciplinari di cui all'allegato 1, lettera b), DM 59 del 03/05/2018.
5. La qualificazione dei docenti risulta da specifico curriculum di studio e professionale; il reclutamento dei docenti viene effettuato secondo procedure selettive improntate ai criteri della comparazione e della pubblicità della valutazione.

Art. 6 - Tipologia della didattica e impegni di studio

1. Le attività formative sono realizzate mediante lezioni frontali, seminari, esercitazioni, lettori e laboratori. Per ciascuna attività formativa, la Scuola determina la tipologia delle forme didattiche, ne organizza le modalità di svolgimento secondo moduli semestrali e annuali, provvede alla programmazione, al coordinamento e alla verifica della qualità e dei risultati conseguiti.
2. Per sostenere gli esami, lo studente provvede a iscriversi, esclusivamente per via telematica, agli appelli degli esami relativi agli insegnamenti inseriti nel proprio piano di studi, nel rispetto delle eventuali propedeuticità e, ove richiesta, acquisita l'attestazione di frequenza.
3. Vista la specificità degli insegnamenti che prevedono un'importante interazione tra studenti e docenti, specialmente nell'apprendimento delle tecniche traduttive e interpretative, la frequenza è obbligatoria per il 75% del monte ore previsto per ogni singolo insegnamento. Per gli studenti lavoratori e per situazioni particolari e su presentazione di opportuna documentazione da parte dello studente, è previsto l'esonero dalla frequenza per il 50% del monte ore previsto per ogni singolo insegnamento,.
4. Il tempo riservato allo studio personale o ad altre attività formative di tipo individuale è pari almeno al 50% dell'impegno orario complessivo, con possibilità di percentuali minori per singole attività formative ad elevato contenuto laboratoriale o pratico.

Art. 7 - Valutazione in crediti delle attività didattiche

1. Per il conseguimento del titolo, nell'arco dell'intero ciclo lo studente dovrà acquisire almeno 120 CFM, ripartiti come segue ai sensi delle disposizioni ministeriali di cui al D.M. 03/05/2018 n.59: 48 CFM relativi agli insegnamenti di base e caratterizzanti, 12 CFM relativi agli insegnamenti affini, 30 CFM relativi alle attività laboratoriali, 20 CFM per tirocini e 10 CFM per la prova finale.
2. A ciascun insegnamento attivato è attribuito un congruo numero di crediti formativi (CFM), evitando la parcellizzazione delle attività formative, sulla base di quanto definito e disciplinato con D.M. 03/05/2018 n. 59 (ex D.M. 270/2004): "*Credito formativo per le scuole di mediazione linguistica deve intendersi l'unità di misura del lavoro, richiesto allo studente per l'espletamento di ciascuna attività formativa (lezioni, esercitazioni, laboratori, tirocinio o stage, seminari). Al Credito Formativo per le scuole di Mediazione linguistica (CFM) corrispondono 25 ore di impegno formativo complessivo. Per ogni CFM sono riservate alla lezione frontale dalle 6 alle 8 ore e dalle 8 alle 12 ore alle attività di laboratorio*".

Art. 8 - Modalità di svolgimento degli esami e di altre verifiche di profitto

1. Il profitto conseguito nei corsi e nelle attività a scelta dello studente viene valutato per mezzo di prove scritte e/o orali. Ai sensi del D.M. 16/03/2007, nel caso di prove di esame integrate per più insegnamenti o moduli coordinati, i docenti titolari degli insegnamenti o moduli coordinati partecipano alla valutazione collegiale complessiva del profitto dello studente.

2. Il periodo di svolgimento degli appelli di esame viene fissato all'inizio di ogni anno accademico. Gli appelli degli esami di profitto iniziano al termine dell'attività didattica dei singoli corsi di insegnamento. Le commissioni esaminatrici per gli esami di profitto sono composte da due membri e presiedute dal professore titolare dell'insegnamento, nel caso di corsi a moduli o di più corsi con esame unico.
3. Gli studenti non avranno la possibilità di sostenere esami o iscriversi a corsi in modo difforme da quanto contenuto nel proprio piano carriera depositato ed approvato, anche nel caso decidano per motivi personali di abbandonare un insegnamento e non sostenerne l'esame conclusivo. È altresì stabilito che gli insegnamenti di "Tecniche traduttologiche e di interpretariato" (LS1 e LS2), nonché gli insegnamenti affini "Interpretazione di conferenza" (LS1 e LS2) e "Letteratura Inglese", richiedano propedeuticità in base alle annualità previste dal piano carriera. Tali propedeuticità sono altresì richieste agli studenti che intendano iscriversi al corso biennale in trasferimento da altro corso di studi equivalente. In caso di mancata corrispondenza nelle materie e nei programmi di studio, valuteranno il riconoscimento dei CFM e le eventuali integrazioni da richiedere.
4. Gli iscritti all'esame sostengono le prove secondo le modalità determinate dalla programmazione dell'insegnamento oggetto di valutazione. Il candidato può ritirarsi dall'esame - senza conseguenze per il suo curriculum personale - prima della proclamazione del risultato finale da parte della commissione d'esame. Relativamente all'accettazione o al rifiuto da parte del candidato del voto assegnato ad una prova scritta il Consiglio adotta le opportune delibere.
5. Le commissioni dispongono di 30 (trenta) punti per la valutazione complessiva del profitto. L'esame si considera superato se il punteggio è maggiore o uguale a 18. Qualora il voto finale sia 30, la commissione può all'unanimità aggiungere la lode. La lode comporta la maggiorazione di un punto nella valutazione conseguita ai fini del conteggio ponderale della media finale dei voti.
6. Gli esami sono pubblici e pubblica è la comunicazione del voto finale, nel rispetto di quanto previsto dal Regolamento UE 679/2016 sulla tutela dei dati personali.

Art. 9 – Tirocini

1. I tirocini si svolgono in convenzione con aziende, istituzioni e università, italiane e straniere, pubbliche e private, sotto la responsabilità della Scuola.
2. Per accedere al tirocinio, lo studente deve aver superato tutti gli esami previsti per la prima annualità, per un totale di almeno 56 CFM.
3. La Scuola nomina un tutor incaricato di seguire e verificare le attività svolte dallo studente nell'ambito del tirocinio. Al termine del tirocinio, lo studente presenta una relazione sull'attività svolta al Coordinatore della attività formative al quale spetta la conferma di assegnazione dei CFM previsti.

Art. 10 - Modalità di svolgimento della prova finale

1. Ai sensi dell'art.10 del Decreto n. 59 del 03/05/2018, Regolamento recante modifiche al decreto 10 gennaio 2002, n. 38, per il riordino della disciplina delle scuole di cui alla legge 11 ottobre 1986, n. 697, adottato in attuazione dell'articolo 17, comma 96, lettera a), della legge 15 maggio 1997, n. 127, per il conseguimento del titolo di studio di secondo ciclo è previsto lo svolgimento della prova finale (alla quale sono assegnati 10 CFM), che consiste nella produzione di un elaborato originale (tesi) su un argomento attinente al corso di studi e concordato con un relatore scelto tra professori e ricercatori universitari di cui all'articolo 5 del presente regolamento.
2. Della Commissione per la prova finale per il conseguimento del titolo di secondo ciclo fanno parte, insieme al Presidente del Comitato tecnico-scientifico e al Coordinatore Didattico della SSML, il relatore del progetto di tesi, il correlatore (facoltativo), un docente universitario di cui all'allegato 1b) del DM 59/2018 e un esperto, entrambi designati dal Ministero.
3. Il giudizio della prova finale viene espresso in centodecimi (/110) con eventuale lode, tenuto conto del curriculum dello studente, e risultante dalla media ponderata dei voti conseguiti negli

esami sostenuti nel corso di secondo ciclo divisa per tre e moltiplicata per undici e il punteggio attribuito dall'esame di laurea.

4. La valutazione complessiva della prova finale è espressa con un punteggio da zero a dieci. Tale punteggio, sommato alla media individuale del/la candidato/a, determinerà il voto di laurea, espresso in /110, con eventuale lode.

I 10 punti relativi alla prova finale sono così assegnati:

- Giudizio della commissione sull'elaborato: da 1 a un massimo di 8 punti, attribuiti in base alla valutazione della qualità del lavoro svolto, dell'adeguatezza delle fonti di riferimento utilizzate e della capacità di argomentazione critica dei contenuti esposti nella presentazione;
 - per chi si laurea in corso (entro la sessione invernale del II anno di corso): 1 punto;
 - per chi si presenta con una media del profitto pari o superiore a 27/30: 1 punto.
5. I titoli di studio rilasciati all'esito dei corsi di secondo ciclo sono equivalenti alle lauree magistrali della classe LM-94 «Traduzione specialistica ed interpretariato» ai soli fini professionali e concorsuali inerenti all'interpretariato, alla traduzione ed alla mediazione linguistica e non consentono l'ammissione a corsi universitari per l'accesso ai quali è richiesta la laurea specialistica o magistrale, come da decreto ministeriale 16 marzo 2007, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, Serie generale, n. 157, supplemento ordinario n.155 del 6 luglio 2007. Inoltre non consentono l'accesso alle classi di concorso per la scuola di primo e secondo grado, ai sensi della normativa vigente.

Art. 11 - Norme finali

Per tutto quanto non previsto dal presente Regolamento si rinvia alla normativa vigente nonché al Consiglio della Scuola e al Comitato tecnico-scientifico e di valutazione, nel rispetto delle specifiche competenze.